

STATUTO

“Associazione Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino”

Art. 1

È costituita l’Associazione volontaria senza fini di lucro tra imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese in genere e il Comune di Alghero, denominata “Associazione Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino”.

Art. 2

L’Associazione ha sede ad Alghero, in via Manzoni 78/a presso Suite Casa Immobiliare di Gesu Nichey. L’Assemblea potrà, senza che ciò implichi modifica statutaria, trasferire la sede e deliberare l’istituzione di sedi operative altrove dislocate, qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

L’Associazione ha durata illimitata e l’Assemblea straordinaria dei soci ne potrà determinare lo scioglimento.

Art. 4

L’Associazione, attraverso lo svolgimento di attività integrate secondo un indirizzo comune, si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare, tutelare, valorizzare e incentivare le imprese associate;
- b) valorizzare, riqualificare e promuovere il commercio e le altre attività imprenditoriali nell’area dove le imprese associate risiedono e svolgono la loro attività, in armonia con il contesto culturale, sociale e architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale del quartiere;
- c) promuovere e qualificare l’offerta dei beni e dei servizi delle aziende associate;
- d) promuovere, realizzare o partecipare a attività di animazione urbana, eventi socio- culturali, sportivi, musicali, enogastronomici, concorsi vari, mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni finalizzate alla promozione e/o alla commercializzazione dei beni e dei servizi delle imprese associate e a ogni altra iniziativa che implichi, a favore di queste ultime, seppure indirettamente, ricadute economiche;
- e) promuovere, realizzare o partecipare a attività di comunicazione, quali informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.;
- f) promuovere, realizzare o partecipare a attività di supporto ai consumi e agli acquisti, anche collettivi, a indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, economico, ecc.;
- g) promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, di vetrinistica, ecc. coordinati tra le attività associate;
- h) promuovere o attivare strutture di servizio al pubblico per l’assistenza agli acquisti e alla fruizione dei servizi;
- i) promuovere o stipulare accordi con enti e/o altri organismi per la gestione di iniziative, la fornitura di servizi del territorio e per l’offerta di pacchetti turistici integrati con l’offerta commerciale e di servizi;
- j) promuovere o stipulare a favore delle imprese associate convenzioni e accordi di collaborazione con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, organismi diversi, imprese fornitrici e altre, ecc.;

- k) promuovere, realizzare o partecipare a attività formative, seminariali, di aggiornamento, specializzazione o riqualificazione professionale su ogni materia di interesse degli imprenditori associati e dei loro collaboratori e/o dipendenti;
- l) partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degli scopi dell'Associazione, per lo sviluppo delle proprie attività e di quelle delle imprese aderenti;
- m) organizzare, costituire o partecipare a gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica in genere;
- n) creare e diffondere un marchio di identificazione delle imprese associate e sistemi di fidelizzazione della clientela;
- o) realizzare o assumere la gestione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, gallerie, impianti di illuminazione, aree di intrattenimento, aree attrezzate a verde e altri servizi, compresi i trasporti, sempre per la migliore accoglienza dell'utenza;
- p) svolgere ogni altra attività utile o necessaria al perseguimento degli anzidetti scopi sociali, non escluse quelle mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e economiche in genere.

Per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione potrà collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché a organismi o associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni di varia natura. L'Associazione potrà inoltre accendere mutui di qualsiasi tipo, da garantirsi anche con ipoteca sugli immobili sociali, e ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché da altri organismi o associazioni.

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 1, che intendono perseguire gli scopi sociali dell'Associazione. Possono essere altresì soci dell'Associazione il Comune di Alghero nonché ogni altra associazione, ente o organismo, pubblico o privato, che, parimenti, intenda perseguire le finalità dell'Associazione.

Art. 6

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione. Il rapporto associativo è unico per tutti i soci, indipendentemente che si tratti di soci fondatori o di soci che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Art. 7

Per associarsi all'Associazione occorre presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e versare una quota di prima iscrizione deliberata dal Consiglio stesso. Sulla richiesta di adesione, recante la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni dell'Associazione, decide il Consiglio Direttivo, che può respingerla senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa essere oggetto di impugnativa. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, il socio è tenuto, pena l'esclusione, a versare la quota annuale di partecipazione deliberata dall'Assemblea per la copertura delle spese organizzative, di amministrazione, di gestione, ecc. Le successive quote annuali di partecipazione, nella misura stabilita sempre dalla Assemblea, dovranno essere versate entro il 31 gennaio e quelle straordinarie, connesse a particolari esigenze dell'Associazione in relazione alle attività sociali da svolgere, entro trenta giorni dalla delibera assembleare che le ha determinate. Per quanto attiene all'associazione del Comune di Alghero si dispone che è esonerato dal versamento di quote associative ordinarie e straordinarie.

Art. 8

L'adesione impegna il socio per l'anno solare in corso. L'impegno si intende rinnovato di anno in anno, salvo disdetta novanta giorni prima della scadenza da presentarsi per iscritto.

Art. 9

Il socio può essere escluso nel caso perda i requisiti di ammissione nonché per inadempienza agli obblighi statutari o regolamentari o qualora compia atti pregiudizievoli al perseguimento degli scopi sociali o che ledano gli interessi morali o patrimoniali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità previste per l'ammissione. Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. L'esclusione dall'Associazione non pregiudica l'eventuale azione per il risarcimento del danno subito dall'Associazione stessa.

Art. 10

Il socio può richiedere di recedere dall'Associazione per cessazione della propria attività imprenditoriale o qualora non intenda più usufruire dei servizi dell'Associazione o, ancora, per altre oggettive motivazioni accolte dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le obbligazioni che colui che recede ha in corso verso l'Associazione o verso terzi, delle quali l'Associazione, per quanto di sua competenza, si è resa garante.

Art. 11

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che risultano da almeno quindici giorni in regola con il versamento delle quote annuali di partecipazione e che, in quanto tali, risultano iscritti nel relativo libro dei soci.

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori, se costituito per volontà e con delibera dell'Assemblea;
- e) il Collegio dei Proviviri, se costituito per volontà e con delibera dell'Assemblea.

Art. 13

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta dai soci aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, del luogo e dell'ora della riunione, sono effettuate mediante email, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali. È ammessa la delega tra soci. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni assunte in conformità alle norme dello statuto e della legge sono vincolanti per tutti i soci e dovranno constare da apposito registro. L'Assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario che sottoscriveranno il verbale della seduta. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o se richiesto dalla maggioranza dei soci o del Consiglio Direttivo o, se costituito, dal Collegio dei Sindaci Revisori. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica e per delega della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per deliberare sulle

attività e sui programmi annuali dell'Associazione per il più agevole perseguimento degli scopi sociali. Spetta, inoltre, all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il presidente
- c) stabilire l'entità delle quote annuali di partecipazione all'Associazione e delle eventuali quote straordinarie;
- d) procedere all'eventuale nomina del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sugli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica e per delega dei due terzi dei soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, con la presenza fisica e per delega della metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti. I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine di scadenza del loro incarico triennale, qualora si verifichino le condizioni di recesso o esclusione dall'Associazione. In questo caso l'Assemblea provvede all'elezione dei nuovi membri necessari per ripristinare il numero di sette, i nuovi membri scadono insieme a quelli precedentemente eletti. Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gestisce le attività e i programmi annuali deliberati dall'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri membri un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere
- b) predisporre gli eventuali regolamenti dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni di accompagnamento, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione e sulle esclusioni dei soci;
- e) assumere il personale dipendente e stabilirne mansioni e inquadramento;
- f) provvedere all'ordinamento degli Uffici dell'Associazione e conferire incarichi professionali, costituire gruppi di studio e di lavoro, stabilire accordi, contratti e convenzioni per il più agevole perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- g) deliberare sulla partecipazione o sull'adesione dell'Associazione a qualsiasi ente, pubblico o privato, nonché a organismi e associazioni con i quali ritenga utile intrattenere rapporti o compiere operazioni di varia natura sempre per il più agevole perseguimento degli scopi sociali;
- h) assumere ogni altra delibera funzionale alle finalità sociali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o se richiesto dalla maggioranza dei componenti lo stesso Consiglio. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, del luogo e dell'ora della riunione, sono fatte mediante email con preavviso di almeno tre giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario e da un segretario di volta in volta nominato dal Consiglio stesso.

Art. 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione a ogni effetto di legge e statutario. Ne ha la firma che può delegare al Vice-Presidente. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e pone in atto le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, sostituendosi ad essi in caso di necessità e di urgenza, salvo riferire per ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Nel caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice-Presidente Vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla vacanza, provvede all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17

Per volontà e con delibera dell'Assemblea dei soci, può essere eletto il Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti anche al di fuori dei soci. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente, che dovrà essere scelto tra i membri effettivi. Le convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo devono essere rimesse anche ai Sindaci Revisori.

Art. 18

Per volontà e con delibera dell'Assemblea dei soci, può essere eletto il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche al di fuori dei soci. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente, che dovrà essere scelto tra i membri effettivi. La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione. Al Collegio dei Probiviri deve essere obbligatoriamente rimessa la risoluzione di tutte le controversie, anche relative alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l'Associazione, la cui definizione non sia riservata agli altri organi dell'Associazione stessa. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'insorgere del fatto che determina la controversia. Il Collegio, quale amichevole compositore, pronuncia, senza formalità di procedura e secondo equità, decisioni inappellabili e vincolanti. Le decisioni del Collegio devono essere rese per iscritto entro trenta giorni e comunicate alle parti interessate entro i quindici giorni successivi. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola di inappellabilità e di vincolo delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 19

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. Entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione

del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dello stesso bilancio preventivo. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati dal Collegio dei Sindaci Revisori, se costituito, che ne riferirà all'Assemblea dei soci prima dell'approvazione da parte di quest'ultima.

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di prima iscrizione deliberate dal Consiglio direttivo;
- b) dalle quote annuali di partecipazione deliberate dall'Assemblea;
- c) dalle quote straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- d) da contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo dai soci, da enti pubblici o privati, Associazioni, aziende, privati, ecc.;
- e) da ogni bene mobile o immobile a qualsiasi titolo legittimamente entrato in possesso dell'Associazione;
- f) dalle somme percepite per interessi attivi, rendite patrimoniali e attività svolte per il perseguimento degli scopi sociali nonché da qualunque altra somma percepita e/o accantonata per qualunque scopo.

Le quote di prima iscrizione, straordinarie e di partecipazione annuale all'Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altre Associazioni o enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità o secondo la legge. Le eventuali passività saranno sopportate dai soci a norma di legge.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia vigenti.

Art. 22

Tutte le Cariche sono gratuite.

Art. 23 – norma transitoria

Il primo presidente ed il primo direttivo eletto dall'assemblea avranno una durata di sei mesi, al termine dei sei mesi l'assemblea sarà chiamata nuovamente ad eleggere i due organi.